

COLLECTION DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME - 461

**L'HÉRITAGE BYZANTIN
EN ITALIE (VIII^e-XII^e SIÈCLE)**

II

**LES CADRES JURIDIQUES ET SOCIAUX
ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES**



L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE
(VIII^e-XII^e SIÈCLE)

II

LES CADRES JURIDIQUES ET SOCIAUX
ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

COLLECTION DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

461

L'HÉRITAGE BYZANTIN EN ITALIE
(VIII^e-XII^e SIÈCLE)

II

LES CADRES JURIDIQUES ET SOCIAUX
ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Études réunies par Jean-Marie MARTIN, Annick PETERS-CUSTOT
et Vivien PRIGENT

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

2012

Cet ouvrage recueille les actes des tables rondes tenues à Rome les 4 et 5 mai 2009 et les 26 et 27 février 2010.

Ce volume est réalisé grâce à une contribution du Newton International Fellowship Alumni Program.

Les cinq tables rondes sur «L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)», dont les actes sont publiés dans la *Collection de l'École française de Rome* et dans les *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, sont les suivants :

1. La fabrique documentaire : Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, table ronde organisée les 12 et 13 juin 2008.
2. Les cadres juridiques et sociaux : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 4 et 5 mai 2009.
3. Les institutions publiques : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 26 et 27 février 2010.
4. Les caractères originaux de l'espace rural : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 17 et 18 décembre 2010.
5. La mosaïque culturelle : Rome, École française de Rome, table ronde organisée les 25 et 26 novembre 2011.

L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle). II, Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques [actes des tables rondes tenues à Rome les 4 et 5 mai 2009 et les 26 et 27 février 2010] / études réunies par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent

Rome : École française de Rome, 2012

(Collection de l'École française de Rome, 0223-5099; 461)

ISBN 978-2-7283-0941-2 (br.)

1. Droit romain -- Congrès 2. Droit byzantin -- Congrès 3. Droit byzantin -- Influence du droit romain 4. Empire byzantin -- Politique et gouvernement -- Congrès 5. Italie -- Civilisation -- Influence byzantine -- Moyen âge -- Congrès I. Martin, Jean-Marie, 1938- II. Peters-Custot, Annick, 1973- III. Prigent, Vivien, 1971-

CIP – Bibliothèque de l'École française de Rome

© - École française de Rome - 2012

ISSN 0223-5099

ISBN 978-2-7283-0941-2

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Jean-Marie MARTIN, Annick PETERS-CUSTOT, Vivien PRIGENT, <i>Introduction générale</i>	1-2
PREMIÈRE PARTIE	
LES CADRES JURIDIQUES ET SOCIAUX	
Jean-Marie MARTIN, <i>Introduction</i>	5-7
LE DROIT ROMAIN : TRANSMISSION ET UTILISATION	
Ennio CORTESI, <i>Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l'istituzione del Regno</i>	11-21
Bernard H. STOLTE, <i>Diritto romano e diritto bizantino : alcune osservazioni sul ruolo dell'Italia nella trasmissione del diritto giustiniano</i>	23-36
Valerio Massimo MINALE, <i>Sulla recezione dell'Ekloge isaurica nell'Italia bizantina : variazioni sul leitmotiv «alla periferia dell'impero»</i>	37-49
Annick PETERS-CUSTOT, <i>La mention du sénatus-consulte velléien dans les actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile</i>	51-72
STRUCTURES FAMILIALES, VOCABULAIRE DE LA PARENTÉ, DÉVOLUTION DU PATRIMOINE	
Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, <i>La società romana nei secoli IX-XII e i rapporti patrimoniali fra coniugi : alla ricerca di un retaggio bizantino</i>	75-100
Amedeo FENIELLO, <i>La famiglia a Napoli tra X e XII secolo</i>	101-116
Jean-Marie MARTIN, <i>Structures familiales, vocabulaire de la parenté, dévolution du patrimoine : les duchés de Gaète et d'Amalfi (X^e-XII^e siècle)</i>	117-139
Jean-Marie MARTIN, <i>Structures familiales, vocabulaire de la parenté, dévolution du patrimoine : Venise (X^e-XII^e siècle)</i>	141-155

	Pages
Ennio CORTESE, <i>La donna moglie e madre nella famiglia romano-bizantina : tendenze consuetudinarie tra tardo Impero e Medioevo</i>	157-169

ANTHROPONYMIE

Salvatore COSENTINO, <i>Antroponimia, politica e società nell'Esarcato in età bizantina e post-bizantina</i>	173-185
Annick PETERS-CUSTOT, <i>L'anthroponymie italo-grecque : Calabre, Basilicate méridionale et Tarente (975-1200)</i>	187-206
Jean-Marie MARTIN, <i>Les spécificités anthroponymiques des régions non lombardes de l'Italie centro-méridionale : essai de synthèse</i>	207-220
Vivien PRIGENT, <i>Conclusion</i>	221-235

DEUXIÈME PARTIE

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Annick PETERS-CUSTOT, <i>Introduction</i>	239-241
Jean-Marie MARTIN, <i>L'usage de prédicats d'origine antique</i>	243-258

LES ATTRIBUTS DE LA SOUVERAINETÉ

Federico MARAZZI, <i>La configurazione istituzionale del potere pontificio nel quadro del processo di territorializzazione dei «Patrimonia Sancti Petri» (VIII-IX secolo)</i>	261-278
Salvatore COSENTINO, <i>Potere e autorità nell'Esarcato in età post-bizantina</i>	279-295
Francesco BORRI, <i>L'Istria tra Bisanzio e i Franchi: istituzioni, identità e potere</i>	297-323
Amedeo FENIELLO, <i>Poteri pubblici nei ducati tirrenici</i>	325-342
Alessandro SODDU, <i>Poteri pubblici e poteri signorili nella Sardegna dei secoli XI-XII</i>	343-387
Ghislaine NOYÉ, <i>L'espressione architettonica del potere: prætoria bizantini e palatia longobardi nell'Italia meridionale</i>	389-451

L'EXERCICE DU POUVOIR

Vivien PRIGENT, <i>Monnaie et circulation monétaire en Sicile du début du VIII^e siècle à l'avènement de la domination musulmane</i>	455-482
Lucia TRAVAINI, <i>Monete e circolazione monetaria nell'Italia bizantina e post-bizantina</i>	483-504

TABLE DES MATIÈRES

729

Pages

Erimanno ARSLAN, <i>Moneta e circolazione monetaria : quale eredità bizantina?</i>	505-532
Vera VON FALKENHAUSEN, <i>Amministrazione fiscale nell'Italia meridionale bizantina (secoli IX-XI)</i>	533-556

L'ÉTAT ET L'ARISTOCRATIE

Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, <i>La militia a Roma: il formarsi di una nuova aristocrazia (secoli VII-VIII)</i>	559-583
Jean-Marie MARTIN, <i>Les aristocraties des duchés tyrrhéniens (X^e-XII^e siècle) : parcours variés de Byzance à l'Occident</i>	585-604
Vivien PRIGENT, <i>Notes sur la tradition sigillographique byzantine dans le royaume normand de Sicile</i>	605-641
Annick PETERS-CUSTOT, <i>Titulatures byzantines en Pouille et Calabre</i>	643-658
Jean-Marie MARTIN, Annick PETERS-CUSTOT et Vivien PRIGENT, <i>Conclusion</i>	659-662
Résumés des contributions	663-673
Index	675-726
Table des matières	727-729

VALERIO MASSIMO MINALE

SULLA RECEZIONE DELL'EKLOGE ISAURICA
NELL'ITALIA BIZANTINA

VARIAZIONI SUL *LEITMOTIV* «ALLA PERIFERIA DELL'IMPERO»

«L'Eclogue de Léon l'Isaurien, promulguée vers 740, peu après l'époque où la Calabre est, en quelque sorte, détachée de l'Occident, y a certainement pénétré»*.

Assunte tutte le cautele necessarie a neutralizzare i pericoli che spesso nasconde ogni atteggiamento intento a tracciare nette divisioni di tipo cronologico¹, possiamo probabilmente affermare che la storia del diritto bizantino nelle regioni italiane sottoposte al dominio dell'impero romano orientale², in

* J. Gay, *L'Italie méridionale et l'Empire byzantin depuis l'avènement de Basile I^{er} jusqu'à la prise de Bari par les Normands (867-1071)*, Parigi, 1904, p. 574-575.

¹ L'individuazione di un momento preciso in cui dare principio al diritto bizantino rappresenta senza dubbio una scelta di carattere anche ideologico. Cfr. con bibliografia anteriore, B. H. Stolte, *Is Byzantine Law Roman Law?*, in *Acta Byzantina Fennica, nova series*, 2, 2003-2004, p. 111-126, e più genericamente, N. van der Wal e J. H. A. Lokin, *Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groninga, 1985.

² Il tema è stato a suo tempo largamente affrontato dalla dottrina italiana. A seguito di un saggio di R. Perla, *Del diritto romano giustiniano nelle province meridionali d'Italia prima delle Assise normanne*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 10, 1885, p. 130-185, soprattutto p. 131-132, apparve F. Brandileone, *Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, in *Archivio giuridico*, 36, 1886, p. 238-291 (= rist. anast. Napoli, 1987, in *Antiqua*, 45; cfr. anche *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino, 1884), il quale proseguì con *Il diritto bizantino e la storia del diritto italiano, con riguardo speciale ad un contraddittore*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1, 1928, p. 337-345 (contro G. Salvio, *Storia del diritto italiano*, 8^a edizione interamente rifatta ed ampliata sulla 6a, Torino, 1921, p. 74 ss. / orig. *Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Roma, 1890) e *L'Italia bizantina e la sua importanza nella storia del diritto italiano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano, 1930, p. 215-233 (ognuno in *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, C. G. Mor ed., Bari, 1970); ricordiamo ancora, oltre a V. La Mantia, *Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e le assise e leggi dei re di Sicilia*, Palermo, 1887, L. Siciliano-Villanueva, *Sul diritto greco-romano in Sicilia*, in *Rivista di storia e filosofia del diritto*, 2, 1901, p. 286-389, del quale anche *Diritto bizantino*, voce in *Enciclopedia giuridica italiana*, V, Milano, 1912 (estratto 1906), e G. Ferrari dalle Spade, *La legislazione dell'Impero d'Oriente in Italia*, in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1956, p. 51-77; cfr. inoltre *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia normanna*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 12, 1939, p. 5-37, e ancora *Diritto bizantino*, voce in *Enciclopedia italiana*, Roma, 1930, p. 141-148 e voce in *Nuovo Digesto italiano*, Milano, 1938, p. 915-920 (entrambe in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1954,

maniera certo variabile nel corso dei secoli³, prende avvio con la promulgazione della celebre *pragmatica sanctio*⁴ emanata il 13 agosto 534, al termine del tragico ed estenuante conflitto greco-gotico⁵. Per volere dell'imperatore Giustiniano e su richiesta del pontefice Vigilio, all'Italia veniva finalmente imposto il *Corpus Iuris*, secondo una visione ideologica all'interno della quale l'elemento normativo occupava appunto un ruolo fondamentale⁶. Il mondo

p. 467-492 e p. 493-505). Non dimentichiamo quindi la vigorosa polemica tra F. Ciccaglione (*Le istituzioni pubbliche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli, 1892) e F. Schupfer (*Il diritto dei popoli barbari con speciale riguardo all'Italia*, Città di Castello, 1907-1909, 4 vol.), proprio sulla persistenza del diritto bizantino nel diritto medievale del Meridione: F. Ciccaglione, *Il carattere del diritto longobardo e la pretesa sua penetrazione nell'Italia bizantina: poche parole ad un ostinato complicatore*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, 14, 1917, p. 270-277, contro F. Schupfer, *Liquidazione definitiva di ubbie che vorrebbero essere storia (Poche pagine ad un semplicista irriducibile)*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 59-60, 1917, p. 97-122, e *Le leggi locali napoletane e siciliane del basso medioevo e le pretese tracce di diritto germanico*, in *Archivio storico per la Sicilia Orientale*, 14, 1917, p. 1-54; cfr. ancora, a parte *L'Italia bizantina negli studi di storia del diritto italiano: conferenza tenuta al Circolo giuridico di Napoli il 17 maggio 1903*, in *Foro napoletano*, 2, 1898, p. 5-8, *Diritto giustiniano e diritto bizantino nell'Italia meridionale durante il Medio Evo*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma 17-27 aprile 1933)*, I, Pavia, 1934, p. 17-32, dove anche R. Trifone, *Il diritto giustiniano nel mezzogiorno d'Italia*, p. 1-15, e *il diritto romano comune e i diritti particolari nell'Italia meridionale*, in *Ius Romanum Medii Aevii*, 4/2, Milano, 1962. Altri contributi rilevanti, citando A. Albertoni, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola, 1927, sono rappresentati da P. S. Leicht, *Varietà di leggi e di consuetudini nelle provincie italiane legate all'Impero bizantino*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 24, 1951, p. 127-146 e *Il processo italo-bizantino nell'Italia meridionale*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto. Verona 27-28-29 settembre 1948*, Milano, 1953, IV, p. 329-341, C. G. Mor, *Considerazioni minime sulle istituzioni giuridiche dell'Italia meridionale bizantina e longobarda*, in *Atti del III Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Benevento - Montevergine - Salerno - Amalfi, 14-18 ottobre 1956)*, Spoleto, 1959, p. 139-152 e A. D'Emilia, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: L'Oriente cristiano nella storia della civiltà (Roma 31 marzo-3 aprile 1964 e Firenze 4 aprile 1964)*, Roma, 1964, p. 343-374; cfr. comunque G. Vismara, *Il diritto in Italia nell'alto medioevo*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del convegno di Roma dei giorni 12-16 novembre 1979*, Roma, 1981, I, p. 165-179.

³ V. von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia Meridionale dal 9 all'11 secolo*, Bari, 1978, F. Burgarella, *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici*, in *Storia d'Italia. III. Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino, 1983, 127-248 e T. S. Brown, *Gentlemen and officers. Imperial administration and aristocratic power in Byzantine Italy. A.D. 554-800*, Roma, 1984.

⁴ *Corpus iuris civilis. III. Novellae*, R. Schoell (ed.), 13^a edizione, Hildesheim, 1993, Ap. VII, p. 799-802.

⁵ Cfr. tra i tanti *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia. Atti del XII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo in Milano, 2-6 novembre 1992*, Spoleto, 1993, 2 vol. e M. Cesa, *La politica di Giustiniano verso l'Occidente nel giudizio di Procopio*, in *Athenaeum*, 59, 1981, p. 389-409.

⁶ In maniera generale, R. Bonini, *Caduta e riconquista dell'impero romano d'Occidente nelle fonti legislative giustiniane*, in *Felix Ravenna*, 111-112, 1976, p. 293-318. Sulla costituzione stessa, G. G. Archi, *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilli*, in O. Bebrends (a cura di), *Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1978, p. 11-36 e *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)* in G. G. Archi (a cura di), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Convegno internazionale, Istituto di Antichità ravennati e bizantine, Ravenna (30 settembre-1 ottobre 1983), Ravenna, 1985, p. 139-171;

mediterraneo occidentale veniva unificato al nuovo ordine che andava sorgendo a Costantinopoli⁷.

E se è vero che i successi militari degli eserciti condotti dai generali Belisario e Narsete non sopravvissero alla scomparsa del loro supremo comandante, è altrettanto difficile contestare che l'irraggiamento, scaturito dalla riconquista, della cultura bizantina e quindi del diritto, che ne era parte integrante, prese allora ad investire la penisola italiana, lontana dalla capitale dell'impero e ormai dimentica degli antichi splendori, con lo scopo di ricondurla nell'alveo della romanità orientale⁸.

Seguendo questa traiettoria storica il periodo della dinastia isaurica, segnato da momenti di estremo pericolo per la sopravvivenza dell'edificio imperiale e del medesimo Stato bizantino⁹, non può certo passare inosservato. Similmente alle conseguenze che produsse il tentativo di imporre i risultati della lotta alle immagini nei possedimenti italiani¹⁰, anche la politica legislativa di Leone III (717-741) e del figlio Costantino V (741-775) ebbe notevoli ripercussioni¹¹: obiettivo del contributo è quello di considerare il fenomeno della recezione dell'*Ekloge*¹² presso le regioni amministrative dai Bizantini o comunque comprese nella loro sfera d'influenza, cercando di inquadrare «ad ampio raggio» il problema e di offrire alcuni nuovi spunti di riflessione¹³; a questo proposito procederemo anche ad un breve

importante soprattutto per il nostro discorso: § 11: *Ut leges imperatorum per provincias ipsorum dilatentur. Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programme in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. Sed et eas quas postea promulgavimus constitutiones, iubemus sub edictali propositione vulgari. <et> ex eo tempore, quo sub edictali programme vulgatae fuerint, etiam per partes Italiae obtinere, ut una deo volente facta republica legum etiam nostra rum ubique prolatetur auctoritas. Dat. Anno die et cons. ss.* Riguardo la definizione di *pragmatica sanctio*, E. Schönbauer, *Die Pragmatische Sanktion. Zur Geschichte und zur Deutung eines Rechtsbegriffes*, in *Forschungen und Fortschritte*, 35, 1961, p. 179-183.

⁷ Cfr. per ampi riferimenti bibliografici G. Tate, *Giustiniano: il tentativo di rifondazione dell'impero*, Roma, 2006.

⁸ R. Bonini, *Caduta e riconquista...* cit. n. 6; J. Irigoien, *La culture grecque dans l'Occident latin du VII^e au XI^e siècle*, in *La cultura antica nell'Occidente latino dal VII all'XI secolo*, Spoleto, 1975, p. 425-456 e C. Mango, *La culture grecque et l'Occident au VIII^e siècle*, in *I problemi dell'Occidente nel sec. VIII*, Spoleto, 1973 (*Settimane di studio del CISAM*, 20), p. 683-721.

⁹ G. Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, Torino, 1968, p. 139 ss.

¹⁰ A. Carile, *L'iconoclasmo tra Bisanzio e l'Italia*, in *Culto delle immagini e crisi iconoclasta. Atti del Convegno di studi, Catania 16-17 maggio 1984*, Catania, 1986, p. 13-54.

¹¹ A proposito è fondamentale la testimonianza della *Chronographia* di Teofane il Confessore: *Theophanis Chronographia*, C. de Boor (ed.), Lipsia, 1883-1885, 2 vol., I, p. 408-413, inoltre traduzione e note, C. Mango e R. Scott, *The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and New Eastern History AD 284-813*, Oxford, 1977, p. 564-573.

¹² L. Burgmann (ed.), *Ecloga: das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos V.*, Francoforte sul Meno-Monaco, 1983, dove ampia bibliografia.

¹³ Francesco Brandileone indicava tre punti fondamentali a caratterizzare il diritto nel meridione italiano sotto la dominazione bizantina: la presenza del diritto giustiniano e non del diritto romano proveniente dal Codice Teodosiano come tra i popoli barbari, la vitalità delle scuole giuridiche e infine la vigenza del principio della territorialità della legge (cfr. *L'Italia bizantina e la sua importanza nella storia del diritto italiano*, in *Studi Bonfante*, II, Milano, 1929, 219-233). Infine, Vittorio Scialoja segnalò una curiosa *inscriptio* presente tra i frammenti nel *Cod. B.* 32 fol. 158 della Biblioteca Vallicelliana: *Lex Legum brebiter facta a*

confronto con l'esperienza vissuta dal testo normativo in esame presso i paesi slavi e in particolare in un'altra penisola, quella balcanica.

È noto che l'*Ekloge*, varata, con ogni probabilità, nel mese di marzo dell'anno 741¹⁴, dedicava una buona parte dei suoi 18 libri alla materia giusprivatistica e quello che restava alla previsione di fattispecie di reato e delle relative pene¹⁵; essa rispondeva all'intento di ripristinare l'antica δικαιοδοσία¹⁶ semplificando il diritto precedente, come si legge bene nel proemio¹⁷.

Nel periodo in cui il testo di legge vide la luce, l'impero bizantino si trovava ad essere travolto dal furore dell'iconoclastia¹⁸. Leone III, il campione della resistenza all'offensiva araba, mostrate le proprie intenzioni già nel 726 con l'episodio della distruzione dell'immagine del Cristo alla Chalké, quando riuscì a fare approvare nel *silention* del 17 gennaio 730 l'editto con cui poneva al bando le icone¹⁹ non ebbe più remore nel dare sfogo al suo impeto riformatore; ricevuto Costantino V il testimone del rinnovamento religioso, costui si impegnò in maniera sistematica, giungendo nel 754 a presiedere il concilio di Hieria presso Costantinopoli, dove i principi professati dalla dinastia iconomaca vennero definitivamente canonizzati²⁰.

Sappiamo che normalmente le vicende della Chiesa costantinopolitana erano nella penisola italiana motivo di gravi rivolgimenti, in particolare a ragione della presenza del papato che cercava di sfruttare ogni occasione propizia all'affermazione della propria preminenza²¹; senza risalire all'epoca

Leone sanctissimo papa et Constantino sapientissimo et piissimo imperatore ab institutoribus et libro novelle magni Justiniani dispositionis ad directionem humanitatis (cfr. *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, 1, 1888, p. 258-259).

¹⁴ L. Burgmann (ed.), *Ecloga...* cit. n. 12, 10-12.

¹⁵ D. Simon, *Zur Ehegesetzgebung der Isaurier*, in *Fontes minores I*, Francoforte sul Meno, 1976, p. 16-43; B. Sinogowitz, *Studien zum Strafrecht der Ekloge*, Atene, 1956 e S. Troianos, *Bemerkungen zur Strafrecht der Ecloga*, in *Ἀφιέρωμα στὸν Ν. Σβορώνο*, I, Rethymno, 1986, p. 97-112, ma anche, in generale sulla pena nel diritto bizantino, S. Troianos, *Die Strafen im byzantinischen Recht. Eine Übersicht*, in *Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik*, 42, 1992, p. 55-74.

¹⁶ Cfr. G. Ostrogorsky, *Über die vermeintliche Reformtätigkeit der Isaurier*, in *Byzantinische Zeitschrift*, 30, 1929-1930, p. 394-400, ma anche D. Savramis, *Die Kirchenpolitik Kaiser Leons III.*, in *Südostforschungen*, 20, 1961, p. 1-22.

¹⁷ L. Burgmann (ed.), *Ecloga...* cit., n. 12, p. 162, p. 32-51. Sull'ideologia imperiale nei proemi ai testi di legge, H. Hunger, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Vienna, 1964.

¹⁸ Bibliografia in L. Brubaker e J. Haldon, *Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680-850) : the Sources*, Aldershot, 2001.

¹⁹ G. Dagron, *L'iconoclasme et l'établissement de l'Orthodoxie*, in J.-M. Mayeur, Ch. e L. Pietri, A. Vauchez e M. Vénard (a cura di), *Histoire du Christianisme des origines à nos jours*, IV, *Évêques, moines et empereurs (610-1054)*, Parigi, 1993, p. 97-101.

²⁰ T. Krannich e A. von Stockhausen (a cura di), *Die ikonoklastische Synode von Hieria 754*, Tübinga, 2002 e G. Dagron, *L'iconoclasme et l'établissement de l'Orthodoxie...* cit. n. 19, p. 103-107.

²¹ O. Bertolini, *Riflessi politici delle controversie religiose con Bisanzio nelle vicende del secolo VII in Italia*, in *Caratteri del secolo VII in Occidente*, Spoleto, 1958 (*Settimane di studio CISAM*, 5), p. 733-784.

giustiniana e allo scisma tricapolino²², basterà evocare gli scontri che provocò la crisi monotelitica²³. La politica iconoclastica non poteva dunque rimanere senza effetti, ma i suoi risultati furono assai più duraturi e drammatici, perché il tentativo di imporre la distruzione delle immagini si inserì nel processo di avvicendamento sul suolo italiano del potere franco a quello longobardo²⁴.

Si tratta, come noto, di avvenimenti piuttosto convulsi²⁵. Per fiaccare la resistenza di Gregorio II (715-731)²⁶, Leone III avrebbe preso provvedimenti fiscali contrari agli interessi del papato²⁷ e modificato le giurisdizioni ecclesiastiche a favore del patriarca di Costantinopoli²⁸. La ribellione prese ad infiammare l'Italia, mentre Gregorio III (731-741)²⁹ convocava nel 739 un altro concilio lateranense dove condannava in via ufficiale l'iconoclastia. Questo contesto avrebbe favorito i progressi delle forze longobarde, segnati dalla conquista di Ravenna che poneva fine all'esarcato bizantino d'Italia, quindi la scelta da parte dei pontifici di un'alleanza con il casato franco dei Carolingi³⁰.

Risulta difficile pensare che durante l'intero turbolento periodo i

²² A. Placanica, *Teologia polemica e storiografia ecclesiastica nella controversia dei Tre Capitoli*, in A. Quacquarelli (a cura di), *Res Christiana. Temi interdisciplinari di Patrologia*, Roma, 1999, p. 129-254.

²³ *Martino I papa (649-653) e il suo tempo. Atti del XXVIII Convegno storico internazionale. Todi 13-16 ottobre 1991*, Spoleto, 1992.

²⁴ M.-F. Auzépy, *Constantin V, l'empereur isaurien, et les Carolingiens*, in O. Redon e B. Rosenberger (a cura di), *Les assises du pouvoir. Temps médiévaux, territoires africains*, Parigi, 1995, p. 49-65; F. Masai, *La politique des Isauriens et la naissance de l'Europe*, in *Byzantion*, 33, 1963, p. 191-221.

²⁵ M. V. Anastos, *Leon III's Edict against the Images in the Years 726-27 and the Italo-Byzantine Relations between 726 and 730*, in *Byzantinische Forschungen*, 3, 1968, p. 5-41, ma anche P. Schreiner, *Problemi dell'iconoclasmo nell'Italia meridionale e nella Sicilia*, in *Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali. Atti del 3 Congresso internazionale sulle relazioni tra le due sponde adriatiche (Bari 29-31 ottobre 1976)*, Roma, 1979, I, p. 113-128, il quale propone un'ipotesi riduzionista.

²⁶ I rapporti tra i due sono testimoniati da due lettere di Gregorio II a Leone III sulla cui autenticità si discute da molto tempo: J. Gouillard, *Aux origines de l'iconoclasme: le témoignage de Grégoire II?*, in *Travaux et mémoires du Centre d'histoire et de civilisation de Byzance*, 3, 1968, p. 243-307, dove parere negativo, H. Grotz, *Beobachtungen zu den zwei Briefen Papst Gregors II. an Kaiser Leo III.*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, 18, 1980, p. 9-40, dove parere positivo. Ci rimane comunque anche un'epistola del papa Gregorio II al patriarca Germano, che è certamente autentica (*Patrologia Graeca*, 98 col. 147 ss., tra le *Epistolae Dogmaticae*), oltre alla sezione del *Liber Pontificalis* (L. Duchesne [ed.], *Liber Pontificalis*, Parigi, 1886, I, p. 396-414).

²⁷ Si veda per la Sicilia, V. Prigent, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, in *Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge*, 116/2, 2004, p. 557-594.

²⁸ A. Jacob et J.-M. Martin, *L'église grecque en Italie (v. 650-v. 1050)*, dans J.-M. Mayeur, Ch. e L. Pietri, A. Vauchez e M. Vénard (a cura di), *Histoire du Christianisme*, IV... cit. n. 19, p. 355-365.

²⁹ *Gregorius III*, in L. Duchesne (ed.), *Liber Pontificalis*... cit. n. 26, I, p. 415-425.

³⁰ D. H. Miller, *The Roman Revolution of the Eighth Century: A study of the ideological background of the Papal separation from Byzantium and alliance with the Franks*, in *Medieval Studies*, 36, 1974, p. 79-133.

Bizantini non abbiano ricevuto nelle terre da loro amministrare l'*Ekloge*, sia stata essa o meno legata in senso ideologico alla riforma iconoclastica, cercando di introdurla quantomeno per i profili che riguardavano il diritto penale³¹. Il fatto che il testo normativo raccogliesse in maniera abbastanza copiosa elementi della consuetudine potrebbe inoltre essere stato un incentivo potente alla sua diffusione, tra le maglie di una società giuridica composta di *notarioi*, *taboularioi* e *kritai*, i quali nonostante non avessero dimenticato il diritto giustiniano, tuttavia almeno in parte se ne stavano allontanando³². L'eventualità, più o meno realistica, che il *Nomos Gheorghikos* possa avere avuto origine proprio nella parte meridionale della penisola italiana si rivelerebbe un indizio molto significativo a proposito³³. Un elemento a favore dell'effettiva diffusione dell'*Ekloge* nel meridione italiano è stato sottolineato dal Brandileone: in un passo della sua opera, Teofane Continuato ricorda come l'imperatore Michele Balbo avesse ordinato, in base ad una legge non giustiniana, ma successiva e contenuta in *Ecl. XVII.24*, di mozzare il naso ad un certo Eufemio, colpevole di avere rapito e violentato una religiosa³⁴.

³¹ Questo vale soprattutto per le provincie meridionali considerando la sparizione dell'esarcato appena dieci anni dopo la pubblicazione dell'*Ekloge*. Al contrario, i territori del tema di Longobardia furono conquistati sotto i primi Macedoni quando i nuovi codici nati dall'*anakatharsis tôn nomôn* furono pubblicati. Per il diritto penale, S. Troianos, *Die Strafen...* cit. n. 15.

³² La dottrina si è esercitata sull'argomento soprattutto a proposito del dibattito sull'origine del *Nomos Gheorghikos*, al quale rinviamo (cfr. P. Pieler, *Byzantinische Rechtsliteratur*, in H. Hunger [a cura di], *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, Monaco, 1978, II, p. 440-442). Cfr. inoltre D. Simon, *Provinzialrecht und Volksrecht*, in *Fontes Minores I*, Francoforte sul Meno, 1976, p. 102-126 e *Byzantinische Provinzialjustiz*, in *Byzantinische Zeitschrift*, 79, 1986, p. 310-343; molto interessante inoltre F. Gorja, *La teoria della consuetudine nell'Ecloga Basilicorum (sec. XII)*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, III, Napoli, 1997, p. 159-193. Risalente, ma molto utile sul diritto consuetudinario presente nell'*Ekloge*, K. Witte, *Über einige byzantinische Rechtscompendien des 9^{ten} und 10^{ten} Jahrh. (Grosentheils nach handschriftlichen Quellen)*, in *Rheinisches Museum für Jurisprudenz*, 3, 1829, p. 23-79, soprattutto p. 48-58.

³³ Migliore edizione critica: I. Medvedev, E. Piotrovskaja e E. Lipšic, *Vizantijskij zemdel'českij zakon*, Leningrado, 1984, trad. W. Ashburner, *The Farmer's Law*, in *Journal of Hellenic Studies*, 30, 1910, p. 85-108 e 32, 1912, p. 67-95. Sull'origine italiana della composizione rinviamo a F. Dölger, *Ist der Nomos Georgikos ein Gesetz des Kaisers Justinian II.?*, in *Festschrift für L. Wenger II*, Monaco, 1945, p. 18-48 e F. H. Schmid, *La legge agraria Nomos Georgikos bizantina e le origini delle decime ecclesiastiche nell'Italia meridionale*, in *Studi Bizantini*, 7, 1953, p. 392-393, contra L. Margetić, *La legge agraria. Accenni ad alcuni problemi della storia del diritto*, in *Rivista di studi bizantini e slavi*, 5, 1985, p. 103-135. Sono note le problematiche connesse con l'origine della compilazione, risalente con ogni probabilità al periodo di Giustiniano II Rinotmeto (685-695/705-711), e secondo alcuni il diritto consuetudinario dei popoli slavi. P. Lemerle, *Agrarian history of Byzantium: from the origins to the twelfth century: the sources and the problems*, Galway, 1979, *passim*.

³⁴ F. Brandileone, *Il diritto bizantino...* cit., Napoli, 1987 (rist. anast.), p. 12-13; sull'individuo e certe difficoltà di questo passo, V. Prigent, *La carrière du tourmarque Euphémios, Basileus des Romains*, dans A. Jacob, J.-M. Martin e G. Noyé (a cura di), *Histoire et culture dans l'Italie byzantine*, Roma, 2006 (Collection de l'École française de Rome, 363), p. 279-317: p. 298-300.

Aldilà di quest'episodio, il discorso sulla concreta diffusione dell'*Ekloge* deve essere cauto, a causa della scarsità dei riscontri nelle fonti documentali³⁵. I codici bizantini provenienti con ogni probabilità dal meridione italiano e che contengono collezioni composte anche con il monumento giuridico isaurico oppure con le sue derivazioni sono scarsi e relativamente tardi, e comunque non sono sempre in grado di provare che la penetrazione della legislazione imperiale fosse avanzata insieme alla produzione di opere giuridiche³⁶; evidentemente i testi ivi contenuti risalgono a quando la dinastia macedonica intraprese la riconquista della penisola e quindi al processo di bizantinizzazione anche religiosa delle province meridionali che ne fece seguito³⁷.

Tra tutti³⁸, il *Cod. Marc.* 172 (luglio 1175), il *Cod. Vat.* 845 (seconda metà del XII secolo) e il *Cod. Par. gr.* 1384 (1166) : in senso funzionale ai nostri interessi, cercando quindi di individuare una tradizione legislativa isaurica che mai cessò di esistere, dobbiamo ricordare che il primo contiene l'*Epitome Marciana*³⁹, il secondo, oltre ai trattatelli sul teoretro e sull'ipobolo⁴⁰, il

³⁵ Oltre a G. Ferrari dalle Spade, *I documenti greci medievali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizi*, in *Byzantinisches Archiv als Ergänzung der byzantinischen Zeitschrift*, 4, 1910, p. 77-140 (= *Scritti giuridici*, I, Milano, 1953, p. 133-301), rinviamo a V. von Falkenhausen e M. Amelotti, *Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo)*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma, 1982, p. 7-69.

³⁶ Cfr. J. Irigoien, *Notes sur la tradition juridique byzantine dans l'Italie Méridionale*, in *Ἀφιέωμα στὸν Ν. Σβορώνο...* cit. n. 15, I, p. 162-165, ma soprattutto G. Cavallo, *La circolazione di testi giuridici in lingua greca nel Mezzogiorno medievale*, in M. Bellomo (a cura di), *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia II*, Catania, 1987, p. 87-136.

³⁷ Con bibliografia, A. Jacob e J.-M. Martin, *L'Église grecque en Italie...* cit. n. 28; V. von Falkenhausen, *La dominazione bizantina...* cit. n. 3 ed eadem, *A Provincial Aristocracy: The Byzantine Provinces in Southern Italy (9th-11th Century)*, in M. Angold (a cura di), *The Byzantine Aristocracy (IX to XIII century)*, Oxford, 1984 (*BAR International Series*, 221), p. 211-235.

³⁸ Per l'epoca precedente a quella normanna ricordiamo da una parte il *Cod. Athos Lavra A'* 55, fol. 132-141 (palinsesto con parti di una versione scoliata dell'*Eisagoge cum Prochiro composita*) e il *Cod. Ambros.* F 106 sup. (palinsesto che contiene il celebre *Florilegium Ambrosianum*, antologia tratta dai Basilici e dalle Novelle di Leone il Saggio; cfr. C. Mercati, *Il palinsesto Ambrosiano dei Basilici*, in *Opere minori*, Città del Vaticano, 1937, I, p. 528-548), dall'altra il *Cod. Marc.* 579 (*Ecloga ad Prochiron mutata* e leggi speciali isauriche) e *Cod. Vindob. Jur. Gr.* 18 (palinsesto con materiale dell'*Ecloga*, dell'*Appendix Eclogae* e dell'*Ecloga privata aucta*). Infine, il *Cod. Bodl. Selden sup.* 11 presenta *excerpta* dall'*Ecloga privata aucta*. In epoca normanno-sveva invece, oltre al fatto che si riscontra una certa diffusione della *Synopsis Basilicorum Maior* (*Vat. Ott. Gr.* 15, *Marc. Gr.* 177, *Vat. Palat. Gr.* 249, *Laur.* 4.10 / *Escorial R I* 15, simile a *Par. gr.* 1367, con anche la legge agraria e quella marittima), ricordiamo almeno il *Cod. Vat. gr.* 168 (XII sec.), il quale contiene una versione dell'*Ecloga privata aucta* e il c.d. *Prochiron Vaticanum*.

³⁹ Cfr. per tutti K. E. Zachariae von Lingenthal, *Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum*, par. 5, Lipsia, 1952. Un apografo di questo testo si trova anche nel *Cod. Pal.* 55.

⁴⁰ Cfr. sui trattatelli *περί θεωρέτρου* e *περί υποβόλου*, A. De Gasparis, *Teoretro ed ipobolo. Considerazioni sopra due frammenti contenuti nel Cod. Vaticano 845 (fol. 140-41)*, in *Studi e documenti di storia del diritto*, 7, 1886, p. 249-270, ma soprattutto F. Brandileone, *Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale* e Id., *Nuovi studi sul diritto bizantino nell'Italia meridionale*, entrambi in G. Ermini (a cura di), *Scritti di*

*Prochirum legum*⁴¹ e infine il terzo sia l'*Appendix Eclogae*⁴² che una versione dell'*Ecloga privata aucta*⁴³, oltre all'*Ecloga ad Prochiron mutata*⁴⁴.

L'*Epitome Marciana* e il *Prochirum legum* vennero composti da norme tratte appunto dall'*Ekloge*, ma anche dal *Procheiros Nomos*⁴⁵ e dall'*Eisagoge*⁴⁶, e ancora dalla c.d. *Epitome legum*⁴⁷ insieme ad alcune novelle di autocrati posteriori. Per quanto riguarda l'*Ecloga privata aucta*, sappiamo che il testo appartiene a quelli che sono stati molto opportunamente definiti come «*Ecloga-Derivate*»⁴⁸; ciò potrebbe fondamentalmente significare due cose, purtroppo in necessario contrasto tra loro: da una parte che l'*Ekloge* avrebbe avuto una certa diffusione in un ambiente nel quale la consuetudine si innestava sul diritto romano della compilazione giustiniana⁴⁹ e

storia del diritto privato italiano editi dai discepoli, Bologna, 1931, I, rispettivamente p. 59-87 e p. 87-116.

⁴¹ Cfr. *Prochiron legum publicato secondo il cod. Vat. gr. 845*, cur. F. Brandileone e F. Puntoni, Roma, 1895 e inoltre F. Brandileone, *Studio sul Prochiron legum*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, 16, 1895, p. 1-36, con letteratura anteriore; cfr. traduzione inglese: E. H. Freschfield, *A provincial manual of later roman law*, Cambridge, 1931.

⁴² *Appendix Eclogae*, L. Burgmann e Sp. Troianos (ed.), in *Fontes Minores III*, Francoforte sul Meno, 1979, p. 24-125. La raccolta è anteriore al periodo isaurico, cfr. N. van der Wal e B. H. Stolte (a cura di), *Collectio tripartita. Justinian on Religious and Ecclesiastical Affairs. An anonymous collection of Greek summaries of fragments from corpus iuris civilis*, Groninga, 1994.

⁴³ Edizione J. Zepos e P. Zepos, *Jus Graeco-Romanum*, VI, Atene, 1931, p. 7-47, sulla base del *cod. Parisinus gr. 1384*; D. Simon e Sp. Troianos, *EPA Sinaitica*, in *Fontes Minores II*, Francoforte sul Meno, 1977, p. 45-86. F. Gorla, *Tradizione romana e innovazioni bizantine nel diritto privato dell'Ecloga privata aucta*, Francoforte sul Meno, 1980.

⁴⁴ J. Zepos e P. Zepos, *Jus Graeco-Romanum*, VI, Atene, 1931, p. 217-318; J. de Malafosse, *L'Ecloga ad Prochiron mutata*, in *Archives d'histoire du droit oriental*, 5, 1950-1951, p. 197-220.

⁴⁵ J. Zepos e P. Zepos, *Jus Graeco-Romanum*, II, Atene, 1931, p. 107-228.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 231-368.

⁴⁷ J. Zepos e P. Zepos, *Jus Graeco-Romanum*, IV, Atene, 1931, p. 265-585. Si tratta di una composizione di natura privata datata all'anno 920, dove vengono raccolte norme tratte dalle rielaborazioni della compilazione giustiniana - *Digestum seu Pandectae* nella *Summa* dell'Anonimo, *Codex* nel commento di Taleleo e Teodoro, *Novellae* nella revisione sempre di Teodoro di Ermopoli, ma anche di Atanasio di Emesa - e dal *Procheiros Nomos*.

⁴⁸ P. Pieler, *Byzantinische Rechtsliteratur*, in H. Hunger (a cura di), *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, II, Monaco, 1978, p. 458-459.

⁴⁹ Basti pensare alle unioni matrimoniali. Al vetusto principio giustiniano secondo il quale *consensus facit nuptias* gradualmente il mondo bizantino impose l'indissolubilità del sacramento del matrimonio. Per quanto concerne invece la gestione del patrimonio di marito e moglie l'*Ekloge*, che in questo caso recepisce la consuetudine, suddivideva tra ἔγγραφος γάμος ed ἀγραφος γάμος: una scrittura notarile alla presenza di tre testimoni per la definizione solenne di quegli assetti proprietari che risultavano cospicui ed una semplice cerimonia in chiesa con automatica comunione dei beni per le coppie meno abbienti. F. Gorla, *Tradizione romana e innovazioni bizantine nel diritto privato dell'Ecloga privata aucta. Diritto matrimoniale*, Francoforte sul Meno, 1980, ma anche F. Brandileone, *Sulla storia e la natura della "donatio propter nuptias"* e *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, entrambi in G. Ermini (a cura di), *Scritti di storia del diritto privato...* cit. n. 40, I, rispettivamente p. 117-214 e p. 229-319; per norme e pratiche a

dall'altra che gli echi della «rinascenza macedonica» sui possedimenti italiani avrebbero condotto nel campo giuridico alla compilazione di raccolte che contenessero non soltanto i manuali voluti da Basilio I, ma anche la legislazione di Leone III e Costantino V.

Vediamo allora di proseguire lungo questa strada, magari prospettando un'ipotesi che sia in grado di conciliare queste due possibilità. La presenza delle rielaborazioni dell'*Ekloge*⁵⁰ dimostra che si era conservata una conoscenza del testo di legge isaurico tale che quando fu il momento – all'epoca del fermento normativo promosso dalla monarchia normanna⁵¹, ma anche in precedenza, per quanto concerne la produzione libraria giuridica – di formare i codici che abbiamo appena ricordato, questo venne affiancato sia al *Procheiros Nomos* che all'*Eisagoge*⁵².

A meno che non si voglia procedere ad una pura storia della formazione dei manoscritti e della trasmissione dei loro esemplari, i cui passaggi dovrebbero quindi non contemplare un collegamento automatico con l'evoluzione del diritto effettivamente praticato⁵³, il ragionamento condotto fino a questo punto potrebbe lasciarsi seguire: in caso contrario bisognerebbe ammettere che i compilatori dei tre codici abbiano trascritto e unificato i diversi testi giuridici in essi contenuti mossi unicamente da un intento di conservazione antiquaria, eventualità che non ci sentiamo di condividere.

Se giungiamo alla conclusione per cui l'*Ekloge* avrebbe avuto una sua diffusione nel meridione italiano anche indipendentemente dal recupero effettuato da coloro che assemblarono i codici con i manuali dell'epoca macedonica, il *Procheiros Nomos* e l'*Eisagoge*, saremo forse in grado di avanzare qualche riflessione sul valore di una simile recezione mediante un confronto con altre culture giuridiche che hanno conosciuto la legislazione

Bisanzio, con bibliografia, si veda i contributi raccolti in J. Beaucamp e G. Dagron (a cura di), *La transmission du patrimoine. Byzance et l'aire méditerranéenne*, Parigi, 1998 (*Monographies du Centre d'histoire et civilisation de Byzance*, 11), p. 11-34 e D. Simon, *Zur Ehegesetzgebung der Isaurier*, in *Fontes Minores I*, Francoforte sul Meno, 1976, p. 16-43.

⁵⁰ Compresa l'*Ecloga ad Prochiron mutata*, in questo senso quasi emblematica per il suo carattere fortemente provinciale e ibrido, cfr n. 44.

⁵¹ Sul momento centrale dell'opera legislativa di Ruggero II, le Assise di Ariano del 1140, O. Zecchino (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo: le Assise di Ariano. 1140-1990. Atti del convegno del Aiano Irpino (Palazzo Forte 26-28 ottobre 1990)*, Roma-Bari, 1996.

⁵² Non è questo il luogo per analizzare il rapporto che corre tra l'*Ekloge* e il *Prochiron* e lo eviteremo (P. E. Pieler, «*Ἀνακόθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων*» und makedonische Renaissance, in *Subseciva Groningana*, 3, 1989, p. 61-77), ma non si deve dimenticare che il rifiuto della legislazione isaurica da parte degli imperatori della dinastia macedonica ebbe un valore eminentemente propagandistico, in quanto un notevole numero di previsioni contenute nell'*Ekloge* vennero recuperate in seguito senza alcuna modificazione di rilievo (T. van Bochove, *To Date and not to Date. On the date and status of Byzantine law books*, Groninga, 1996).

⁵³ Cfr. A. Kazdan, *Do we need a new history of Byzantine law?*, in *Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik*, 39, 1989, p. 1-28 e id., *Che cosa chiede lo storico di Bisanzio allo storico del diritto?*, in *Κοινωνία*, 12, 1988, p. 129-144, con risposta in B. H. Stolte, *The Social Function of the Law*, in J. Haldon, *A Social History of Byzantium*, Londra, 2009, p. 76-91, con bibliografia anteriore.

isaurica, appropriandosene : ci riferiamo all'avventura che questa visse nel mondo slavo, ma soprattutto all'interno della penisola balcanica⁵⁴.

È noto che l'*Ekloge* ebbe vasta diffusione attraverso lo *Zakon Sudnyj Ljudem*⁵⁵, una raccolta in slavo ecclesiastico che presenta una rielaborazione del testo di legge, in particolare del libro XVII, un misto di norme penali e di prescrizioni di natura morale, secondo l'uso dei penitenziali⁵⁶ : esso – letteralmente «la legge per il giudizio del popolo», intendendo in questo modo la massa dei soggetti estranei alle strutture della Chiesa – costituisce il principale monumento normativo della storia del diritto slavo antico, e una pietra miliare nel processo di influenza che le fonti bizantine esercitarono nei suoi confronti⁵⁷; le origini della compilazione sono tuttora avvolte nel mistero, se abbia avuto una natura ecclesiastica, calata nel contesto della cristianizzazione del regno della Grande Moravia e attribuibile quindi all'opera di San Metodio⁵⁸, oppure laica, e in questo caso sarebbe allora connessa con la nascita dello Stato bulgaro e con il processo della sua evangelizzazione⁵⁹. Comunque l'*Ekloge* non appare soltanto nello *Zakon Sudnyj Ljudem* e un canale indiretto di trasmissione è rappresentato dalla tradi-

⁵⁴ Ja. N. Ščapov, *Receptii sbornikov vizantijskogo prava v srednevekovyh balkanskich gosudarstvach*, in *Vizantijskij Vremennik*, 37, 1976, p. 123-129.

⁵⁵ Edizione di riferimento : M. N. Tichomirov e L. V. Milov, *Zakon sudnyj ljudem. Kratkoj redakcii*, Mosca, 1961 e *Zakon sudnyj ljudem. Prostrannoj i svednoj redakcii*, Mosca, 1961; cfr. inoltre V. Ganev, *Zakon'' soudnyi lyu'm'' : pravno-istoričeski i pravno-analičični proučvanija*, Sofia, 1959 : origine bulgara. La raccolta ebbe vasta diffusione, arrivando fino in Russia, A. M. Kleimola, *Law and Social Change in Medieval Russia : The Zakon sudnyj ljudem as a Case Study*, in *Oxford Slavonic Papers*, 9, 1976, p. 17-27.

⁵⁶ Questo genere di produzione pseudo-normativa ebbe vasta diffusione in ambiente slavo. Su questo tipo di letteratura rinviamo ad E. Herman, *Il più antico penitenziale greco*, in *Orientalia Christiana Periodica*, 19, 1953, p. 71-127.

⁵⁷ Classico studio di A. V. Soloviev, *L'influence du droit byzantin dans les pays orthodoxes, in Byzance et la formation de l'État russe : recueil d'études*, Londra, 1979; più recentemente H. Wagner, *Influssi della giustizia bizantina sul diritto medievale dei popoli slavi*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, XI, Napoli, 1996, p. 679-687.

⁵⁸ K. Ilievka, *Zakon Sudnyj Ljudem*, Skopje, 2004, con bibliografia. Sempre sulla linea di un'origine cirillo-metodiana, ma questa volta contemplando anche forti influenze occidentali, si legga H. F. Schmid, *La legislazione bizantina e la pratica giudiziaria occidentale nel più antico codice slavo*, in G. Moschetti (a cura di), *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona, 27-28-29 novembre 1948*, Milano, 1953, I, p. 395-403; Ch. Papastathis, *Tò νομοθετικὸν ἔργον τῆς κυριλλομεθοδιανῆς ἱεραποστολῆς ἐν μεγάλῃ Μοραβίᾳ*, Salonicco, 1978. K. Rebro, *La Grande Moravia. Gli inizi del cristianesimo e dell'ordine giuridico*, in C. Alzati (a cura di), *Cristianità ed Europa : miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, Roma, 1994, I, 2, p. 357-368, A.-E. Tachiaos, *Cyril and Methodius. The Acculturation of the Slavs*, Salonicco, 1989.

⁵⁹ M. Andreev, *Sur l'origine du «Zakon Sudnyj Ljudem» (loi pour juger les gens)*, in *Revue des études sud-est européennes*, 1, 1963, p. 331-344. È noto che la Bulgaria, cristianizzata dai Bizantini, cadde per qualche tempo sotto l'influenza della Chiesa occidentale, cfr. H. D. Döpman, *Zum Streit zwischen Rom und Byzanz um die Christianisierung Bulgariens*, in *Die slavischen Sprachen*, 5, 1983, p. 21-40. Sono di questo periodo le celebri domande che Boris-Michele (852-889) porse al papato : la risposta di Nicolò I (857-867) fu tempestiva e puntuale, e i consigli ebbero soprattutto carattere giuridico, I. Dujčev, *I Responsa di papa Nicolò I ai Bulgari neoconvertiti* in Id., *Medioevo bizantino-slavo*, Roma, 1971, III, p. 143-173.

zione canonistica, in particolare dalle redazioni della *Kormčaja Kniga*⁶⁰, la rielaborazione slava del nomocanone bizantino⁶¹: anche se in maniera diversa l'una dall'altra, ciascuna delle varie famiglie⁶² conserva norme tratte dall'*Ekloge*, riguardo sia la materia matrimoniale che quella giuspenalistica. Un'ulteriore porta d'ingresso alla recezione almeno di una parte delle prescrizioni contenute nell'*Ekloge* è rappresentata infine dallo *Zakonik*, il codice medievale serbo che varò lo *car* Stefan Dušan⁶³. Diviso in tre sezioni, esso ebbe un impatto ideologico fortissimo sul sistema giuridico del nuovo Stato balcanico⁶⁴.

Vediamo a questo punto di collocare a paragone, secondo una visione

⁶⁰ P. I. Žužek, *Kormčaja kniga. Studies on the Chief Code of Russian Canon Law*, Roma, 1964; Ja. N. Ščapov, *Vizantiiskoe i iužnoslavianskoe pravovoe nasledie na Rusi v XI-XIII vv.*, Mosca, 1978.

⁶¹ Il nomocanone in questione venne redatto verso l'anno 883 probabilmente sotto la supervisione del patriarca costantinopolitano Fozio, K. E. Zachariae von Lingenthal, *Über den Verfasser und die Quellen des Pseudo-Photianischen – Nomokanon in XIV Titeln*, in *Kleine Schriften zur Römischen und Byzantinischen Rechtsgeschichte*, II, Lipsia, 1973 (rist. anast.), 145-185.

⁶² La famiglia morava, illustrata dalla *Ustjugskaja Kormčaja*, è particolarmente importante perché contiene la tradizione slava che san Metodio esegui della *Synagoge L titularum* di Giovanni Scolastico, con il nome di *zakonupravilo* (cfr. F. Grivec, *Cyrillo-Methodiana – O Metodovem Nomokanonu / Il nomocanone metodiano*, in *Slovo. Journal of Old Church Slavonic Institute*, 6/718, 1957, p. 35-45). La famiglia bulgara è illustrata dal *Efremovskaja Kormčaja*, redatta sotto il regno di Jaroslav il Saggio, una traduzione privata del Nomocanone dei Quattordici Titoli, forse precedente al nomocanone c. d. foziano dell'883, V. N. Benešević, *Kanoničeskij sbornik XIV titulov so vioroj četverti VI veka do 883-g.*, San Pietroburgo, 1905. La *Rjazanskaja Kormčaja* serba fa capo ad un esemplare inviato al metropolita Kirill nel 1262 da un certo Svjatoslav, despota bulgaro di ascendenza russa, e proviene dalla celebre compilazione di San Sava, risalente agli anni della fondazione del patriarcato autocefalo serbo, M. Petrović, *O Zakonopravilu ili Nomokanonu Svetoga Save*, Belgrado, 1990. Rimangono una pletera di redazioni pertinenti ad un'altra famiglia russa, la *Novgorodskaja Kormčaja* ovvero *Sofijskaja*. Essa fu voluta sempre dal metropolita Kirill nel Sinodo di Vladimir del 1274. Inoltre, nei principati russi, la legislazione isaurica apparirà, variamente tradotta, nel *Merilo Pravednoe*, codice di diritto canonico, e addirittura negli *Knigi Zakonnye*, testi che conservavano una versione slava del *Nomos Gheorghikos* (D. H. Kaiser, *The Growth of the Law in Medieval Russia*, Princeton, 1980, M. N. Tichomirov, *Merilo pravednoe po rukopisi XIV veka*, Mosca, 1961, I. Medvedev, E. Piotrovskaja e E. Lipšic, *Vizantijskij zemdel'ceskij zakon...* cit. n. 33).

⁶³ S. Ćirković (a cura di), *Zakonik cara Stefana Dušana. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 3. oktobra 2000, povodom 650 godina od proglašenja*, Belgrado, 2005, con bibliografia. Di recente, V. M. Minale, *Lo «zakonik» di Stefan Dušan e i suoi legami con la legislazione bizantina*, in *Index*, 37, 2009, p. 219-228 e Id., *Il Syntagma Alphabeticum di Matteo Blastares nella codificazione dello car Stefan Dušan: alcune riflessioni di ordine cronologico*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 58, 2009, p. 53-66.

⁶⁴ S. V. Troicki, *Crkveno-politička ideologija Svetosavske Krmčije i Vlastareve Sintagme*, in *Glas Srpske Akademije Nauka*, CCXII / *Odeljenje društvenih nauka-nova serija*, 2, Belgrado, 1953, p. 155-206; A. V. Soloviev, *Aperçu historique du développement du droit dans les Balkans (jusqu'au XV^e siècle)*, in *Revue internationale des études balkaniques*, 1-2, 1936, p. 437-447; S. Troianos e S. Šarkić, *Ο κώδικας του Στέφανου Δουσάν και το Βυζαντινό δίκαιο*, in E. Papadopulu (a cura di), *Byzantium and Serbia in the XIV Century. Third international Symposium of the national Hellenic Research Foundation – Institute for Byzantine research*, Atene, 1996, p. 248-257.

necessariamente diacronica, l'esperienza italiana con quella slava, traendo le nostre conclusioni e proponendo una visione forse originale della difficile questione.

Nella vicenda della composizione dello *Zakon Sudnyj Ljudem* e in generale nel processo di diffusione dell'*Ekloge* attraverso le diverse compilazioni slave di natura canonistica il diritto bizantino assolse a due compiti, saldamente avvinti l'uno all'altro: cementare la conversione al cristianesimo di popolazioni che erano state a lungo pagane⁶⁵ e nel contempo offrire al sovrano che l'aveva resa possibile con il battesimo un formidabile strumento di legittimazione del proprio potere⁶⁶, attraverso l'imposizione di un'unica legge scritta.

In Italia invece la recezione dell'*Ekloge* si era andata semplicemente incanalando, in maniera naturale, nel flusso tracciato dalla legislazione giustiniana; nonostante l'importanza sempre crescente della consuetudine e la possibilità di intersezioni continue con gli ordinamenti barbarici⁶⁷, la norma giuridica continuava ad essere vista come espressione della volontà imperiale, conservando il legame che teneva in ogni caso avvinti i possedimenti italici a Costantinopoli.

Il tema della lingua è fondamentale a riguardo e carico di valore simbolico. Il mondo slavo conobbe l'*Ekloge* attraverso una serie di traduzioni che mutarono irrimediabilmente il carattere della fonte originaria, adattandola a realtà spesso anche molto differenti⁶⁸; al contrario nel meridione italiano, sia stato esso più o meno ellenofono, la scrittura rimase greca fino alla fine⁶⁹, almeno nella trasmissione dei testi manoscritti, e in questo senso la legge fu sempre quella imperiale⁷⁰.

Lo studio dell'adozione dell'*Ekloge* nel Mezzogiorno sottoposto al controllo dei Bizantini oppure semplicemente, a seconda dei momenti storici, alla loro influenza, deve allora tenere conto di molteplici fattori, non ultimo quello della considerazione che il centro dell'impero nutriva

⁶⁵ R. Fletcher, *La conversione dell'Europa: dal paganesimo al cristianesimo. 371-1386 d.C.*, Milano, 2000, dove ottima bibliografia.

⁶⁶ Sul tema della cristianizzazione delle terre russe, in maniera assolutamente indicativa, V. Vodoff, *Naissance de la chrétienté russe: la conversion du prince Vladimir de Kiev (988) et ses conséquences (X^e-XIII^e siècles)*, Parigi, 1988.

⁶⁷ F. Calasso, *Il problema istituzionale dell'ordinamento barbarico in Italia*, in *Il passaggio dall'antichità al medioevo*, Spoleto, 1962 (*Settimane di studio CISAM*, 9), p. 57-90; G. Vismara, *Il diritto in Italia...* cit. n. 2.

⁶⁸ L. Burgmann, *Mittelalterliche Übersetzungen byzantinischer Rechtstexte*, in G. Thür (a cura di), *Antike Rechtsgeschichte. Einheit und Vielfalt*, Vienna, 2005, p. 43-66.

⁶⁹ Cfr. V. von Falkenhausen, *Zur Sprache der mittelalterlichen griechischen Urkunden aus Süditalien und Sizilien*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del convegno di Roma (12-16 novembre 1979)*, Roma, 1981, p. 611-618; G. Cavallo, *La cultura italo-greca nella produzione libraria*, in *I bizantini in Italia*, Milano, 1982, p. 495-612; J.-M. Martin, *Hellénisme politique, hellénisme religieux et pseudo-hellénisme à Naples (VII^e-XII^e siècle)*, in *Nea Rhômē*, 2, 2005 (= *Miscellanea Vera von Falkenhausen*), p. 59-77.

⁷⁰ Cfr. per esempio F. Gotia, *Legislatore e legislazione nell'impero romano d'Oriente da Eraclio al 1204*, in *Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, II, *Modelli storici e comparativi*, Napoli, 1988, p. 43-66.

per le proprie propaggini⁷¹. Il significato che nell'ideologia bizantina rivestivano Roma e la penisola italiana e i condizionamenti che ne derivarono devono avere necessariamente inciso sul modo della recezione del diritto che proveniva da Costantinopoli⁷². In questo senso l'esperienza italiana si distacca nettamente da quella slavo-balcanica. Qui il diritto bizantino fu assunto come un elemento estraneo alla propria natura costitutiva, che avrebbe permesso a popoli barbari di entrare a partecipare dell'orbe ortodosso⁷³ e ai loro capi di legittimare posizioni di comando raggiunte con l'uso della violenza e della forza⁷⁴.

Evidentemente, per riprendere in conclusione il titolo del presente contributo, la persistenza del diritto bizantino e in maniera più circoscritta la diffusione dell'*Ekloge* nelle regioni della penisola italiana che furono variamente comprese nel territorio dell'impero romano orientale sono elementi la cui analisi dipende anche dalla misura in cui queste terre erano considerate vicine oppure lontane dal suo cuore propulsore⁷⁵, Costantinopoli, la *polis basilissa*⁷⁶: alla luce di quanto abbiamo sommariamente accennato, sembra che il primato di questa «perifericità» non spettasse al meridione italiano, bensì ad altri.

Valerio Massimo MINALE

⁷¹ A. Carile, *Roma e Romània dagli Isaurici ai Comneni*, in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 1988 (*Settimane di studio CISAM*, 34), II, p. 531-582.

⁷² L.-R. Ménager, *Notes sur les codifications byzantines et l'Occident*, in *Varia. Études de droit romain III*, Parigi, 1958, p. 239-303. Nonostante posizioni come quella di Zachariae von Lingenthal, che vedeva il diritto bizantino nel meridione italiano addirittura all'origine della rinascita giuridica bolognese (cfr. *Il diritto romano nella Bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna*, in Id., *Kleine Schriften...* cit. n. 61, II, p. 241-246), il legame con la capitale rimase molto forte. Si veda pure A. Guillou, *L'École dans l'Italie byzantine*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'Alto Medioevo*, Spoleto, 1972 (*Settimane di studio CISAM*, 19), p. 291-311.

⁷³ D. Obolensky, *Byzantine Commonwealth. Eastern Europe. 500-1453*, New York-Washington, 1971.

⁷⁴ G. Ostrogorsky, *The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order*, in *The Slavonic and east Europe Review*, 35, 1956/1957, p. 1-14, F. Dölger, *Die «Familie der Könige» im Mittelalter*, in *Historisches Jahrbuch*, 60, 1940, p. 397-420; G. Dagron, *Empereur et prêtre: étude sur le «césaropapisme» byzantin*, Parigi, 1996.

⁷⁵ M. McCormick, *The Imperial Edge: Italo-Byzantine Identity, Movement and Integration. A.D. 650-950*, in H. Ahrweiler e A. E. Laiou (a cura di), *Studies on the Internal Dispersion of the Byzantine Empire*, Washington, 1998, p. 17-52. Per la Sicilia, si veda su questo tema, A. Nef e V. Prigent, *Per una nuova storia del Medioevo siciliano*, in *Storica*, 33, 2006, p. 9-63.

⁷⁶ Cfr. H. Hunger, *Ἡ ὀφθαλμὸς τῆς Οὐκουμένης. Das Auge der Welt*, in *Neuen Forschungen und Restaurierungen in byzantinischen Kaiserpalast von Istanbul. Akten der Internationalen Fachtagung vom 6.-8. November 1991 in Istanbul*, Vienna, 1999, p. 21-28. E. Pitz, *Die griechisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters: Geschichte des mediterranen Weltteils zwischen Atlantik und Indischem Ozean. 270-812*, Berlino, 2001.